

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII} N. 26

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1977

Risoluzione
sulla politica comunitaria a tutela del consumatore

Annunziata il 20 ottobre 1977

IL PARLAMENTO EUROPEO

visto il programma preliminare della Comunità economica europea del 14 aprile 1975 per una politica di protezione e di informazione del consumatore (1);

visto il rapporto della Commissione delle Comunità europee sul colloquio, tenuto dal 10 al 12 dicembre 1975 a Montpellier, sui mezzi giudiziari ed extragiudiziali in materia di tutela del consumatore;

visti i risultati del suddetto colloquio di Montpellier nonché del colloquio delle organizzazioni dei consumatori della Comunità tenuto il 2-3 dicembre 1976 a Bruxelles e del Quarto convegno europeo dei consumatori tenuto il 26 e 27 gennaio 1977 a Berlino;

vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 114/77);

1. — insiste affinché la Commissione e il Consiglio pongano in esecuzione entro i termini previsti il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore;

2. — invita pertanto la Commissione a presentare tra breve tempo una regolamentazione comunitaria in materia di centri di consulenza dei consumatori nonché una proposta di direttiva sulla consulenza ai consumatori da parte di taluni servizi, proposta che si basi sulle esperienze fatte in alcuni paesi e garantisca una tutela possibilmente ampia dei consumatori;

3. — chiede alla Commissione di presentare a scadenza ravvicinata, quale impor-

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. C 92 del 25 aprile 1975, pagina 1.

tante contributo alla tutela dei consumatori, una proposta di direttiva sulla istituzione di istanze arbitrali per la composizione di controversie tra consumatori e imprese commerciali o di servizi nonché sulla definizione di una procedura arbitrale obbligatoria;

4. — si dichiara inoltre favorevole a una rapida elaborazione ed esecuzione di una regolamentazione comunitaria per migliorare, semplificare e armonizzare le procedure giudiziarie per le cause concernenti problemi dei consumatori e ritiene opportuno che nell'ambito di questa regolamentazione venga prevista anche la possibilità di azioni collettive promosse da organizzazioni di consumatori;

5. — chiede alla Commissione di proporre entro breve tempo misure comunitarie di prevenzione miranti a:

introdurre tecniche che inquinano scarsamente l'ambiente;

produrre beni che possano essere riutilizzati o i cui residui possano essere reinseriti nel circuito produttivo;

prolungare la durata di utilizzazione di determinati beni;

vietare l'uso di imballaggi eccessivamente voluminosi e di materiali di imballaggio troppo costosi in rapporto al valore o alla fragilità del prodotto interessato;

6. — ritiene indispensabile che la Commissione fornisca un importante contributo nella lotta contro lo spreco, presentando proposte in materia fiscale per incoraggiare la riutilizzazione di talune merci e per fissare l'aliquota minima dell'IVA per lavori di riattamento;

7. — sottolinea la necessità che la Commissione avvii e faccia progredire rapidamente i lavori previsti al paragrafo 30 del programma preliminare in materia di prevenzione nei confronti di forme di pubblicità che possano incidere sulla libera scelta del consumatore, prevedendo tra l'altro misure di controllo della pubblicità scritta e audiovisiva;

8. — chiede alla Commissione di prevedere nella sua proposta di direttiva definitiva sulla pubblicità ingannevole e sleale la possibilità per il consumatore di recedere da contratti stipulati sulla base di siffatta pubblicità e di promuovere un'azione per il risarcimento del danno patito;

9. — rileva che, ai sensi dell'articolo 39 del trattato CEE, una delle finalità della politica agricola comune è quella di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ed è del parere che il sistema delle organizzazioni di mercato agricole debba essere esaminato e strutturato con maggior riguardo al consumatore;

10. — chiede inoltre alla Commissione, ai sensi del paragrafo 16 del programma preliminare, di prendere tutte le iniziative utili ad una rapida esecuzione delle azioni prioritarie a tutela del consumatore nel quadro della politica di riavvicinamento delle legislazioni in materia agricola e alimentare nonché nel settore industriale, vigilando che questa protezione non venga pregiudicata in nome di altre politiche;

11. — chiede che venga sviluppata una ricerca scientifica, i cui lavori devono essere condotti dal punto di vista del consumatore finale, e che vengano fornite in permanenza informazioni sui dati indispensabili per un confronto tra ritmo del progresso e tutela del consumatore;

12. — fa appello alla Commissione affinché, ai sensi dei paragrafi 35 e 36 del programma preliminare, essa presenti entro breve tempo ulteriori proposte di direttiva su azioni relative all'informazione in materia di beni e di servizi nonché su azioni relative alle prove comparate;

13. — invita la Commissione a sottoporre proposte adeguate per garantire che:

i consumatori vengano esaurientemente informati sulla composizione dei prodotti ed eventualmente sulla presenza di conservativi, coloranti e altri additivi che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza del consumatore;

si proceda al ravvicinamento delle procedure degli Stati membri in relazione al controllo dei prodotti e al ritiro di prodotti ritenuti pericolosi nonché a un'armonizzazione intracomunitaria delle sanzioni contro le violazioni;

14. — annette particolare importanza a che vengano agevolati da parte della Commissione lo scambio e la diffusione di informazioni su argomenti che rispondono a interessi dei consumatori, come segnatamente la pubblicazione — prevista ai paragrafi 39 e 45 del programma preliminare — di

una relazione annuale sui provvedimenti presi dalla Comunità e dagli Stati membri nell'interesse dei consumatori;

15. — insiste affinché la Commissione in tutte le proposte che assumono rilievo sotto il profilo della politica dei consumatori faccia figurare in futuro una disposizione con cui si fa obbligo agli Stati membri di controllare rigorosamente l'applicazione delle disposizioni legislative nazionali adottate a seguito della direttiva e di comminare pene severe in caso di inosservanza;

16. — insiste inoltre con fermezza affinché la nuova Commissione, nello spirito della dichiarazione del suo Presidente Roy Jenkins, trasmetta per informazione al Parlamento europeo e alle sue commissioni competenti tutti i pareri del comitato consultivo dei consumatori, non appena disponibili nella redazione definitiva;

17. — invita la Commissione e il Consiglio a sostituire la loro attuale concezione della « difesa dei consumatori » con la concezione più globale e più attiva della « promozione degli interessi dei consumatori »;

18. — ritiene in via di principio che la armonizzazione delle legislazioni nazionali debba orientarsi sul progresso e debba riprendere ovvero migliorare le disposizioni più favorevoli per il consumatore; invita pertanto la Commissione ad orientare su questo obiettivo le sue future proposte di armonizzazione;

19. — si dichiara favorevole al diritto di partecipazione del consumatore quale *partner* economico di pieno diritto e invita pertanto la Commissione ad esaminare come possa migliorare la partecipazione dei consumatori al processo normativo della Comunità e alla sua gestazione;

20. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione nonché ai Parlamenti e ai Governi degli Stati membri.

H. R. NORD

Segretario Generale

GÉRARD BORDU

Vicepresidente